



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE NAVI IN BACINO DEL MOLO "A"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

VISTA la propria ordinanza n. 05/2010, in data 30.01.2010, come successivamente modificata ed integrata con ordinanza 164/2014, in data 25.11.2014, recante "Transito delle navi in bacino del molo "A";

RITENUTO opportuno conferire maggiore organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità;

VISTA la propria ordinanza n. 39/2016, in data 06.04.2016, come successivamente modificata ed integrata, recante i limiti di pescaggio delle navi;

VISTO il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°175/2009 in data 28/12/2009, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli accosti nel porto di Venezia, approvato con ordinanza n. 67/2009 in data 15.05.2009, recante "Ordini di movimento";

SENTITA a tal proposito la Corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto;

CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia e la incolumità pubblica in generale, lasciando impregiudicato qualsiasi altro aspetto connesso alla disciplina dell'uso delle aree e del demanio marittimo in ambito portuale;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTA la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado";

VISTI gli artt. 30, 62, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 64, 65 e 66 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1 – Disciplina della navigazione

Il transito e l'ormeggio delle navi dirette agli accosti delle banchine Venezia Giulia e Carnia, Friuli, Cadore e Veneto del porto di Venezia è consentito alle condizioni sotto riportate e nei limiti di pescaggio vigenti:

1. Tratto di canale antistante la banchina Veneto tra la bitta 38 e 56:

a) Il transito di una nave che debba navigare tra due navi ormeggiate sui lati opposti del canale una di fronte all'altra, potrà avvenire a condizione che la somma della larghezza della nave transitante e di entrambe le navi ormeggiate non sia superiore ai valori indicati nella sotto riportata tabella – in corrispondenza della colonna "2 navi".

A tal fine, si considerano navi ormeggiate una di fronte all'altra sui lati opposti del canale, cosiddette "navi frontiste", quelle la cui distanza longitudinale tra gli scafi è inferiore alla lunghezza della nave transitante.

b) Il transito di una nave che debba navigare a fianco di una sola nave ormeggiata, potrà avvenire a condizione che la somma della larghezza della nave transitante e della nave ormeggiata non sia superiore ai valori indicati nella sotto riportata tabella – in corrispondenza della colonna "1 nave";

c) alla nave che debba ormeggiare all'accosto di fronte ad una nave già ormeggiata sull'altro lato del canale, si applicano i limiti indicati nella sotto riportata tabella – in corrispondenza della colonna "2 navi";

PESCAGGIO della nave transitante di lunghezza inferiore a 225 metri	SOMMA DELLE LARGHEZZE	
	2 navi ¹	1 nave ¹
$P \leq 9,15$ mt	< mt. 80	< mt. 85
$9,15$ mt < $P \leq 9,45$ mt	< mt. 75	< mt. 80
$9,45$ mt < $P \leq 9,75$ mt	< mt. 70	< mt. 75
$9,75$ mt < $P \leq 10,10$ mt	< mt. 65	< mt. 70
$10,10$ mt < $P \leq 10,80$ mt	< mt. 60	< mt. 65
$10,80$ mt < $P \leq 11,50$ mt	< mt. 55	< mt. 60

¹ per le navi di lunghezza superiore a 225 metri i valori delle colonne sono aumentati di 5 metri ogni 20 metri di lunghezza nave eccedente o frazione di essa.

2. Tratto di canale antistante la banchina Veneto tra la bitta 28 e 38:

Il transito è regolato dal diagramma in allegato, nel quale sono riportate, in ascissa, la somma delle larghezze delle navi ormeggiate nello specchio acqueo interessato - compresa la nave eventualmente ormeggiata alla banchina Friuli (accosto A1) eccedente il prolungamento ideale del profilo della banchina Carnia - e la larghezza della nave transitante e, in ordinata, il pescaggio massimo consentito della nave transitante.

La navigazione della nave transitante è consentita qualora la risultante del diagramma ricada nell'area al di sotto della linea limite (linea rossa).

Articolo 2 - Movimenti

Nel caso in cui i limiti del precedente articolo 1 siano superati, le navi all'ormeggio dovranno eseguire un movimento utile per consentire il passaggio in sicurezza della nave transitante. Le spese derivanti da tale movimento saranno poste a carico della nave transitante, salvo diversi accordi tra le parti.

Articolo 3 - Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza potranno essere concesse, con provvedimento motivato della Capitaneria di porto, esclusivamente in presenza di accertate e particolari circostanze tecnico operative.

Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati a norma di Legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 05/2010, in data 30.01.2010, come successivamente modificata ed integrata con Ordinanza 164/2014, in data 25.11.2014, e sostituisce ogni ulteriore disposizione relativa all'argomento.


Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Aut. Isp. (CP) Piero PELIZZARI

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

ALLEGATO



L'unità di misura è il metro